

Numero  
**4528**

fr

0

Bellinzona  
**27 settembre 2023**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
UFAS  
Effingerstrasse 20  
3003 Berna

Invio per posta elettronica:  
[jugendschultz@bsv.admin.ch](mailto:jugendschultz@bsv.admin.ch)

### Procedura di consultazione

### Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)

Egregio Presidente della Confederazione, Consigliere federale Berset,  
spettabile Ufficio federale delle assicurazioni sociali,  
gentili signore e signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla procedura di consultazione sull'Ordinanza sulla protezione di minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV).

### **Considerazioni generali**

In generale esprimiamo il nostro apprezzamento e accordo con le disposizioni contenute nella Legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi entrata in vigore nel settembre 2022 e nella relativa Ordinanza posta ora in consultazione.

I due testi perseguono l'obiettivo di proteggere i minori dai contenuti mediatici di film e videogiochi che potrebbero potenzialmente nuocere al loro sviluppo. Tutti i cinema, i servizi su richiesta e i venditori al dettaglio saranno tenuti ad indicare l'età minima richiesta per la visione di un determinato contenuto audiovisivo, nonché a svolgere i relativi controlli dell'età.

Il Cantone Ticino accoglie con favore le disposizioni proposte, tuttavia caldeggia l'introduzione di un inasprimento dei criteri di valutazione e una maggiore precisazione dei controlli che intendono essere applicati. Nello specifico, il Consiglio di Stato considera i sistemi di verifica dell'età illustrati nel progetto di Ordinanza facilmente eludibili da parte dei giovani. Oggigiorno, i genitori o altre persone di riferimento incontrano sempre maggiori difficoltà nella gestione delle relazioni tra i loro figli/ i loro protetti e i media; per questo motivo, accanto a rafforzare l'uso competente e consapevole delle nuove tecnologie-occorre concepire ulteriori accertamenti sull'età del minore che accede a determinati servizi online al primo utilizzo, come ad esempio la scansione della carta d'identità. Inoltre, il riconoscimento della corresponsabilità dei distributori di film e videogiochi nella tutela dei giovani relega lo Stato ad un ruolo sussidiario rispetto alle associazioni di categoria nella

definizione degli standard di protezione, ciò che potrebbe generare conflitti d'interesse. Sempre per quanto concerne l'attribuzione delle competenze e la definizione dell'indipendenza degli esperti impegnati nell'elaborazione della normativa in consultazione, non è specificato il ruolo che dovrebbe assumere in questo campo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Per quanto attiene invece ad alcuni aspetti di esecuzione contenuti nell'Ordinanza (pianificazione dei test e coordinamento dei test d'acquisto), si reputa che vi sia stata una sottovalutazione da parte del Consiglio federale dei costi per i Cantoni, una sottostima degli oneri amministrativi delle diverse parti, nonché un coordinamento insufficiente tra le autorità federali ed i Cantoni. Pur riconoscendo il valore dei test quale utile strumento di prevenzione e vigilanza, il Cantone reputa opportuno disporre di tariffe standardizzate per l'attribuzione dei mandati alle organizzazioni di categoria, di protocolli unificati, così come di un riconoscimento di emolumenti per l'esecuzione di queste sperimentazioni, in special modo quelle richieste dall'UFAS. Queste disposizioni potrebbero essere finanziate tramite un sistema di tassazione dei fornitori di servizi, analogamente alle tasse sull'alcool e sul tabacco.

Il Cantone accoglie favorevolmente l'impegno dimostrato dal Governo federale nel voler ancorare misure di prevenzione a livello di basi legali, favorendo a tal scopo la richiesta di contributi finanziari. Il criterio sovraregionale per l'attribuzione di queste sovvenzioni tiene conto delle specificità della Svizzera italiana ed è dunque valutato positivamente. I richiedenti dovrebbero tuttavia avere la possibilità di garantire la continuità dei progetti, in quanto i Cantoni stessi non devono e non possono assumersi tutti i costi ad essi correlati. Le risorse previste attualmente (soglia di sussidiamento del 50%) sono ritenute insufficienti per garantire un servizio orientato agli obiettivi. Di conseguenza, il Consiglio di Stato propone una sovvenzione nell'ordine del 75%.

Non da ultimo, essendo il Ticino un Cantone di frontiera con molte influenze dall'Italia, vi è la necessità che le organizzazioni di categoria e gli esperti di settore tengano conto anche delle produzioni audiovisive italiane. Infatti, molte pellicole proiettate nella Svizzera italiana non compaiono nei cartelloni cinematografici del resto della Svizzera. Nelle associazioni di categoria riconosciute dovrebbero dunque essere inclusi degli operatori con conoscenze specifiche, affinché siano integrate le proiezioni in cartellone in Ticino. A questo proposito, si richiama l'art.5 della Legge sul cinema del Cantone Ticino del 9 novembre 2005, ove sono precisati particolari requisiti relativi alle proiezioni pubbliche adatte ai minori.

### ***Osservazioni puntuali e proposte di modifica***

#### **Art.1 cpv.1 OPMFV**

Come già anticipato nelle considerazioni introduttive alla presente presa di posizione, esprimiamo preoccupazione circa la procedura di accertamento dell'età del minore che accede per la prima volta ad un determinato servizio su richiesta. Si raccomanda dunque di valutare attentamente la gestione di questa procedura.

#### **Art.4 OPMFV**

Si condivide il parere della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, secondo cui è importante che gli esperti coinvolti nell'elaborazione della regolamentazione per minori debbano essere attivi presso un'organizzazione per la protezione dell'infanzia o della gioventù oppure abbiano un'esperienza pratica pluriennale nella protezione dei minori nel settore dei media.

#### **Art.7 cpv. 2 OPMFV**

L'Ordinanza menziona qui i concetti di "violenza eccessiva" e "atti sessuali espliciti", senza tuttavia definirli. A questo proposito, potrebbero essere sviluppate delle linee guida o delle direttive da parte delle organizzazioni di categoria, in cui si specificano queste nozioni. Nel presente articolo non sono inoltre regolamentati ulteriori atti e comportamenti poco idonei all'età dei giovani, quali atteggiamenti discriminatori e razzisti, nonché contenuti osceni, offensivi, diffamatori per sesso, etnia o religione. Non sono inoltre presi in considerazione materiali audiovisivi che potrebbero urtare la sensibilità dei giovani oppure portare ad azioni emulative (autolesionismo, suicidio) o all'utilizzo di sostanze illecite.

Art.9 cpv.1 OPMFV

Il sistema di segnalazione di contenuti problematici da parte degli utenti ai diversi fornitori di servizi è valutato positivamente dal Consiglio di Stato. Si suggerisce, tuttavia, di consentire all'utilizzatore di trasmettere le proprie segnalazioni anche all'autorità competente, tramite il sistema introdotto dagli stessi distributori.

Art.12 cpv. 1 OPMFV

In merito all'elaborazione e allo svolgimento dei test, è necessario che l'UFAS, i Cantoni e le organizzazioni specializzate verifichino le rispettive ripartizioni dei costi. L'autorità responsabile a livello ticinese potrebbe essere rappresentata dalla Commissione dei film per giovani.

Art.12 cpv. 2 OPMFV

Si propone di modificare l'articolo in oggetto utilizzando la formulazione seguente:

<sup>2</sup>Le organizzazioni specializzate devono sottoporre per approvazione all'UFAS il loro piano per i test, *d'intesa con le autorità cantonali*.

Art.19 cpv. 2 OPMFV

Si propone di modificare l'articolo in oggetto utilizzando la formulazione seguente:

Una volta all'anno, i Cantoni devono comunicare all'UFAS le misure adottate *nell'anno precedente*.

Voglia gradire, egregio Presidente della Confederazione Berset, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dc@ti.ch; decs-ucsu@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet